

PROCEDURA N° **LVI0117L24**
DETERMINA N° **276/2024**
CIG **B55D1F5044**
CUP **J81G24000290005**

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ACI INFORMATICA S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E CONNESSI SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA, MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO DI DURATA QUADRIENNALE, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART.32 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE” – ID 2680. APPALTO SPECIFICO N. 4030758

AVVISO N.1

RISCONTRO CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

CIG: B55D1F5044
CUP: J81G24000290005

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

vista la Decisione di contrarre assunta al prot. n. **1975** del **3.12.2024** con la quale è stata autorizzata l'indizione del presente Appalto Specifico per la stipula di un accordo quadro di lavori di manutenzione e connessi servizi professionali di ingegneria, mediante stipula di un contratto quadro di durata quadriennale, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ex art.32 del d.lgs. n.36/2023 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione" – ID 2680, tramite il portale [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it)

RISCONTRA

gli operatori economici che hanno avanzato le proprie istanze di chiarimento nell'ambito della procedura **AS_5040914** entro i termini temporali ivi previsti e

PUBBLICA

in favore della tutela degli interessi dei terzi - anche non direttamente richiedenti – i seguenti chiarimenti generali.

Richiesta n.1:

Spettabile Amministrazione,

la presente per richiedere se è possibile partecipare con categoria OG1 Classifica IV subappaltando interamente le opere ricadenti nella categoria OG11 perché il portale MEPA non permette la partecipazione in operatore singolo ma mi obbliga a aderire a un RTI nonostante io abbia l'opzione di poter ricorrere al subappalto qualificante.

Si rimane a completa disposizione e in attesa di cortese riscontro

Chiarimento n.1:

Si informa Codesto Operatore che la piattaforma vi chiede l'RTI non perché dobbiate subappaltare la OG11 o fare un RTI con chi la possiede, bensì perché sono contemplati anche i **servizi di ingegneria e architettura**.

Ove ritenuto, quindi, occorrerà identificare un altro operatore ABILITATO ED ISCRITTO ALLO SDAPA PRESENTE per la categoria merceologica "Servizi di ingegneria" e che abbia nel suo complesso, i requisiti speciali di partecipazione fissati nel Capitolato d'oneri di appalto specifico.

L'operatore economico che sia abilitato allo SDAPA LAVORI per la sola parte di esecuzione lavori, quindi, non può autonomamente partecipare alla presente procedura.

Per ogni maggior dettaglio, si rinvia al Bando istitutivo generale dello SDAPA di Consip cui Codesto Operatore ha aderito accettandone le previsioni generali di partecipazione.

Richiesta n.2:

Spett.le Stazione Appaltante

essendo in possesso della sola categoria OG 1 Classifica IV, possiamo partecipare dichiarando il subappalto al 100% per la categoria scorporabile e subappaltabile OG 11 ad impresa qualificata? in caso affermativo, bisogna dichiarare il nominativo dell'impresa qualificata in sede di presentazione offerta o solamente in caso di aggiudicazione?

In caso di partecipazione come RTI, si può partecipare con impresa che non ha ricevuto l'invito alla procedura?

Chiarimento n.2:

Si rappresenta preliminarmente a Codesto Operatore che per la partecipazione alla procedura presente operano le previsioni di cui al bando istitutivo SDAPA LAVORI DI MANUTENZIONE e alle connesse disposizioni di cui al punto 6.1.2, 6.5 e 7.3 del Capitolato d'oneri generale (non quello del presente Appalto Specifico, ma del Bando istitutivo SDAPA generale).

Nel caso del presente Appalto Specifico, trattasi di affidamento "congiunto" di lavori e progettazione e, pertanto, l' "operatore economico" ricercato (pur nella sua pluralità soggettiva costituita da IMPRESA e PROGETTISTI) resta un unico "contraente". Il sistema SDAPA, infatti, in caso di attivazione di più categorie merceologiche (la n.1 e la n.3 nel nostro caso), provvede ad invitare comunque TUTTI gli operatori abilitatisi nelle rispettive categorie.

Il Bando istitutivo stesso **non** consente la contrattualizzazione dei soli *servizi di progettazione* o dei soli *lavori* ma contempla come possibilità di partecipazione il *raggruppamento temporaneo* tra impresa abilitata al SDA nella categoria n.1 (OG1 e OG11 nel caso specifico) e operatori abilitati nella categoria n.3 dello SDA relativa ai servizi professionali.

Tanto premesso, laddove il concorrente come sopra definito (ovvero operatore abilitato alla categoria *lavori* unitamente ad operatore contemporaneamente abilitato ai *servizi professionali*), difetti della SOA OG11, è rimessa al concorrente la specifica scelta di ricorrere agli istituti codicistici utili a partecipare alla procedura in difetto di tale requisito, nel rispetto del Codice dei contratti e del Capitolato d'onori di Appalto Specifico.

Gli operatori economici costituenti l'RTI (ove si opti per tale ipotesi) devono essere necessariamente stati **invitati/abilitati e iscritti** alla presente procedura di Appalto Specifico, stanti le previsioni generali del Bando istitutivo SDAPA stesso.

Richiesta n.3:

Spett.le RUP

ringraziando per la risposta al precedente chiarimento, si richiede un'ulteriore conferma se la partecipazione è ammessa per la scrivente che ha ricevuto l'invito alla procedura dell'appalto specifico e l'impresa a cui il concorrente intende far ricorso per il raggruppamento temporaneo solamente iscritta al bando istitutivo SDAPA ma non invitata direttamente alla procedura dell'appalto specifico

Inoltre, per l'ottenimento del punteggio dell'offerta tecnica, si richiede se i requisiti (requisiti di ordine generali esclusi) dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento e se l'impresa invitata alla procedura, mancante delle certificazioni, può assumere il ruolo di capogruppo.

Chiarimento n.3:

Con riferimento alla prima domanda, si segnala che il Bando istitutivo generale SDAPA prevede che, se l'operatore intenda partecipare in RTI (sia per i *lavori* che per i *servizi professionali*) tutti i membri del raggruppamento devono essere stati destinatari dell'invito a partecipare all'appalto specifico in parola.

D'altra parte, la Stazione Appaltante NON ha operato alcuna limitazione a monte dei soggetti invitati bensì, giuste previsioni del Bando SDAPA, hanno ricevuto la *Lettera d'invito* tutti gli operatori che alla data di invio della Lettera risultavano regolarmente iscritti a detto Bando SDAPA.

Con riferimento alla seconda domanda, l'attribuzione di ciascun punteggio premiale interverrà, se la partecipazione avverrà in RTI, come segue:

- per i punteggi premiali propri delle prestazioni di servizi professionali (SIA), sarà la compagine dei professionisti, nel loro insieme, a dover comprovare gli specifici sub-criteri richiesti dalla lex di gara;

- per i punteggi premiali riferiti all'attività principale propri dei *lavori* occorre che tutti i membri del RTI (mandante e mandataria) comprovino in gara, secondo le previsioni del Codice, i requisiti richiesti.

Quanto esposto risponde ad una più generale logica di salvaguardia e tutela pro-concorrenziale oltre che di effettivo discernimento dei parametri qualitativi posseduti dai vari concorrenti, discernimento tipicamente affidato alla competizione propria dell'offerta tecnica. Diverso, invece, è l'approccio generale da tenere nei riguardi dei requisiti di *partecipazione* (non premiali) per i quali, invece, la Stazione Appaltante è tenuta ad orientare la propria condotta di gara nel verso del più ampio *favor participationis* possibile.

Richiesta n.4:

Spett.le Rup,

ricorrendo al raggruppamento temporaneo d'impresa per la Categoria OG 11, si può ricorrere, ai fini del raggiungimento del punteggio tecnico, all'avvalimento premiale da altra impresa per le certificazioni EMAS, SA800 e ISO 45001?

Chiarimento n.4:

Operano le previsioni di cui al capitolato d'oneri generale del Bando istitutivo SDAPA.

Pertanto, il ricorso all'avvalimento (per requisiti di partecipazione o di premialità per punteggio tecnico) opera in maniera legittima e ammissibile solo se l'ausiliaria che presta il/i requisito/i sia parimenti abilitata e iscritta allo SDAPA in oggetto sin dal momento dell'inoltro della Lettera di invito del presente appalto specifico n. 5040914.

Si consideri, quindi, che il ricorso ad altri operatori (in RTI o avvalimento o subappalto qualificatorio) non è generale ed aperto come nelle procedure sopra soglia ordinarie: nella fattispecie, si sta indicando un Appalto Specifico operante tra tutti gli operatori qualificatisi al Sistema Dinamico in oggetto e, quindi, gli operatori (RTI, Consorzi, imprese ausiliarie, imprese subappaltatrici qualificanti) devono necessariamente appartenere all'ambito oggettivo delle imprese abilitate a questo SDAPA.

Richiesta n.5:

Spett.le Rup

per le modalità di partecipazione:

- 1) Il geologo che redige la relazione può essere semplicemente indicato nella RTP o deve essere un componente della costituenda RTP*
- 2) Il professionista antincendio può essere semplicemente indicato nella RTP o deve essere un componente della costituenda RTP.*

Chiarimento n.5:

Spett.le Operatore,

i professionisti indicati concorrono alla qualificazione alla gara ovvero non trattasi di requisiti di esecuzione, bensì di partecipazione (soggettivi).

Al pari dei restanti requisiti soggettivi in capo a ciascun componente del RTI, pertanto, anche il *geologo* e il *professionista antincendio* devono appartenere al RTI complessivo (impresa/e + professionisti) e devono pertanto essere anch'essi abilitati e iscritti al presente SDAPA ovvero ammessi alla categoria merceologica n.3 - Servizi di ingegneria e architettura/servizi professionali.

I professionisti, nella loro totalità, possono certamente essere esterni (ovvero non dipendenti diretti dell'impresa/e), ma in tal caso devono essere professionisti (operatori/società/rtp) che sono abilitati/iscritti al presente bando SDAPA. Tanto in dipendenza del bando istitutivo generale stesso e non da previsioni/limitazioni ulteriori stabilite dalla Stazione Appaltante ACI INFORMATICA.

Richiesta n.6:

Buongiorno,

si chiede di conoscere il luogo dove si dovrebbero svolgere i lavori.

Inoltre, chiediamo è necessario avere in possesso le certificazioni?

Chiarimento n.6:

Spett.le Operatore:

1. il luogo di esecuzione è desumibile dalla lettura del progetto tecnico ex art. 41 pubblicato e messo in libera consultazione sulla presente piattaforma. Prioritariamente i lavori interesseranno la sede istituzionale di ACI Informatica Spa, in Via Fiume delle Perle 24 - Roma. E' parimenti contemplata la possibilità che altre società del gruppo ACI possano ricorrere al presente Accordo Quadro per richiedere contratti esecutivi presso le loro sedi (Lazio e Lombardia);

2. Le certificazioni, ove richieste dal Capitolato d'oneri di Appalto Specifico, devono essere possedute. Ove non possedute, la Stazione Appaltante opererà di conseguenza.

Richiesta n.7:

Spett. le SA, ai fini di un più ampio coinvolgimento degli operatori invitati, si richiede con la presente se per l'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri D1, D2, D3 e D4 sono valutabili anche i servizi svolti per Ospedali in quanto afferenti al settore terziario.

Chiarimento n.7:

Spett.le Operatore:

L'attribuzione dei punteggi premiali si differenzia dai requisiti di partecipazione.

Il "coinvolgimento di un numero più elevato" di concorrenti alla gara è stato attenzionato e garantito dalle previsioni di cui al punto 7.1.3 del Capitolato d'oneri di appalto specifico (requisiti speciali per i servizi di ingegneria e architettura) laddove quali requisiti di capacità tecnico-professionale sono stati fissati "servizi analoghi" afferenti ad una pluralità di categorie e ID Opere (E12 - E12 - E20 - S.03 - S.04 - IA01 - IA-02 - IA03 - IA04).

L'attribuzione dei punteggi premiali, invece, va vista come fase di gara in cui, una volta qualificatisi, gli operatori esprimono il loro livello di qualità complessiva rispetto alle attese della Stazione Appaltante. Attese che non devono risultare chiaramente illogiche o palesemente lesive del mercato come da Giurisprudenza consolidata. Nel caso di specie, quindi, la Stazione Appaltante ha inteso circoscrivere l'attribuzione dei punteggi "premiali" previsti dai criteri D1-D2-D3 e D4 all'ambito contrattuale specifico del presente accordo quadro, ovvero a immobili aventi destinazione terziaria/uffici. Tale previsione trova motivo proprio nel fatto che l'accordo quadro prevede la successiva erogazione delle prestazioni contrattuali in immobili aventi tale destinazione.

Pertanto, non è ordinariamente possibile, stando alla lex di gara e per i soli fini della attribuzione del punteggio tecnico premiale, ritenere *equivalenti* i servizi svolti per ospedali e quelli per immobili sedi istituzionali a uffici.

Richiesta n.8:

Spett. le SA, ai fini di un più ampio coinvolgimento degli operatori invitati, si richiede con la presente se per l'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri D1, D2, D3 e D4 sono valutabili anche i servizi svolti per Ospedali in quanto afferenti al settore terziario.

Chiarimento n.8:

Spett.le Operatore:

L'attribuzione dei punteggi premiali si differenzia dai requisiti di partecipazione.

Il "coinvolgimento di un numero più elevato" di concorrenti alla gara è stato attenzionato e garantito dalle previsioni di cui al punto 7.1.3 del Capitolato d'oneri di appalto specifico (requisiti speciali per i servizi di ingegneria e architettura) laddove quali requisiti di capacità tecnico-professionale sono stati fissati "servizi analoghi" afferenti ad una pluralità di categorie e ID Opere (E12 - E12 - E20 - S.03 - S.04 - IA01 - IA-02 - IA03 - IA04).

L'attribuzione dei punteggi premiali, invece, va vista come fase di gara in cui, una volta qualificatisi, gli operatori esprimono il loro livello di qualità complessiva rispetto alle attese della Stazione Appaltante. Attese che non devono risultare chiaramente illogiche o palesemente lesive del mercato come da Giurisprudenza consolidata. Nel caso di specie, quindi, la Stazione

Appaltante ha inteso circoscrivere l'attribuzione dei punteggi "premiali" previsti dai criteri D1-D2-D3 e D4 all'ambito contrattuale specifico del presente accordo quadro, ovvero a immobili aventi destinazione terziaria/uffici. Tale previsione trova motivo proprio nel fatto che l'accordo quadro prevede la successiva erogazione delle prestazioni contrattuali in immobili aventi tale destinazione.

Pertanto, non è ordinariamente possibile, stando alla lex di gara e per i soli fini della attribuzione del punteggio tecnico premiale, ritenere *equivalenti* i servizi svolti per ospedali e quelli per immobili sedi istituzionali a uffici.

Richiesta n.9:

Con la presente si chiede: è possibile partecipare alla presente gara essendo in possesso di SOA OG1-III Bis e quindi subappaltando per intero la categoria OG-11?

Chiarimento n.9:

Spett.le Operatore:

I requisiti di partecipazione sono fissati, per la gara in oggetto, in sede di Capitolato d'oneri di Appalto Specifico al punto n.7.

Le modalità di assolvimento e comprova, in particolare, dei requisiti di capacità tecnico-professionale (SOA) sono rimesse al concorrente che, liberamente, può ricorrere a tutti gli strumenti e agli istituti contemplati dal Codice dei Contratti Pubblici. Le categorie SOA indicate in Capitolato d'oneri sono chiaramente tutte a qualificazione obbligatoria.

Richiesta n.10:

Nella Tabella di valutazione dell'offerta tecnica presente nel documento AMM01.0 CAPITOLATO D'ONERI DI APPALTO SPECIFICO, a pagina 33, punto 21.2 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", lettera B2 "Altro sistema conforme alle Linee Guida INAIL", chiediamo se si intende il contenuto del "Documento linee Guida UNI INAIL"?

Perché in tal caso sappiamo, confermateci se è così, tali linee guida UNI INAIL sono sovrapponibili e integrabili (quindi strumenti "paralleli") alle ISO 9000 per la qualità, 14001 per la ISO per l'ambiente, etc etc. Pertanto, se una azienda per ipotesi è già in possesso di tali ISO, non potrebbe accedere al punteggio che questa voce darebbe, e non potrebbe raggiungere mai il massimo del punteggio per la gara. Ci confermate quanto detto? Oppure potreste cortesemente darci qualche delucidazione o dettaglio più preciso in merito a quello che si intende nel punto "B2 - Altro sistema conforme alle Linee Guida INAIL" della tabella, così da poterVI rispondere correttamente al quesito B2?

Chiarimento n.10:

Per "altro sistema conforme alle Linee Guida INAIL" si intende il possesso di qualsiasi ulteriore comprovabile misura di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro adottata dal concorrente e che sia conforme alle citate Linee Guida UNI INAIL reperibili al seguente link:

<https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/come-fare-per/migliorare-la-salute-e-la-sicurezza/sqsl/uni-inail.html>

Il requisito deve essere "aggiuntivo" rispetto al possesso delle certificazioni già eventualmente premiate con altri sub-criteri, non potendosi chiaramente premiare con due sub-criteri lo stesso requisito premiale.

Richiesta n.11:

Nella documentazione di gara, in special modo nel documento PROGETTO TECNICO EX ART.41 1967.pdf, a pagina 13 al punto 4. FABBISOGNO, viene scritto al terzo capoverso "Un ulteriore 25% del totale potrà essere destinato comunque all'esecuzione di interventi manutentivi siti entro l'ambito territoriale di Roma Capitale, Monza o in favore di altre società/enti afferenti all'ACI.". Comprendiamo che, seppure si tratta di percentuale ridotta, vi è la possibilità di raggiungere e intervenire la sede di intervento a Monza maggiore che su Roma (distanza da Roma circa 588 Km per 6 ore di viaggio).

Ci domandiamo se questa sede rappresenta una eventualità, e se possiamo quindi rispondere alla tabella punto A (rif documento AMM01.0 CAPITOLATO D'ONERI DI APPALTO SPECIFICO, a pagina 33, punto 21.2 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica") tenendo presente principalmente le distanze e tempi di intervento sulla sede principale di Roma (e limitrofe), oppure tenendo necessariamente conto anche della sede di Monza trattandola come struttura, richiedendo pertanto la stessa tempistica di chiamata e intervento applicabile a Roma. Questo ci aiuterà a produrre una offerta tecnica più puntuale e precisa. In attesa di riscontro, ringraziamo.

Chiarimento n.11:

Spett.le Operatore,

le condizioni tecniche di esecuzione delle prestazioni e l'analisi di contesto del fabbisogno potenziale tipico di contratto quadro, è stata compiutamente rappresentata negli atti di gara esattamente nei punti da Voi identificati in sede di Progetto Tecnico.

D'altra parte, da simili considerazioni progettuali è scaturita la logica elaborazione dei requisiti premiali, tra l'altro, sub sezione A - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO di cui alla Tabella tecnica di pagina 33 del Capitolato d'oneri di appalto specifico. E' ragionevole, infatti, immaginare che laddove tutte le prestazioni richieste dal contratto si fossero concentrate esclusivamente su Roma Capitale, i sub-criteri A1-A2-A3-A4-A5 non avrebbero più assolto al discernimento competitivo e qualitativo loro affidato in sede di adozione del Capitolato d'oneri.

Il concorrente, pertanto, nel produrre la propria offerta, deve tenere debitamente conto delle previsioni del Progetto Tecnico esposto e che, tra l'altro, è richiesto ri-trasmesso alla SA firmato digitalmente per accettazione in sede di predisposizione della Busta A - Amministrativa.

Richiesta n.12:

Nella Tabella di valutazione dell'offerta tecnica presente nel documento AMM01.0 CAPITOLATO D'ONERI DI APPALTO SPECIFICO, a pagina 33, punto 21.2 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", ci sono i criteri che permetteranno alla commissione applicare di un punteggio all'azienda. Chiediamo se ci confermate che questa Offerta Tecnica va inserita nei form della procedura telematica di gara, oppure se bisogna redigere da parte del concorrente un documento apposito (se così fosse, non troviamo indicata la modalità di redazione di tale Offerta Tecnica, un facsimile e non ci sembra di aver trovato un limite di pagine del documento. Chiediamo se ci è sfuggito qualche allegato). Potete aiutarci? Vi ringraziamo in anticipo per la gentile risposta.

Chiarimento n.12:

Spett.le Operatore,

il concorrente non dovrà redigere alcuna Relazione tecnica migliorativa o altro elaborato di sorta "a parte" o in aggiunta a quanto richiesto dal Capitolato d'oneri.

L'offerta tecnica si genera da Sistema in maniera automatica: il concorrente si autoattribuisce il punteggio premiale in ragione delle certificazioni possedute, dei miglioramenti prestazionali promessi etc.... Prima di inviare l'offerta, il Sistema vi genererà un file denominato OT (offerta tecnica) che sintetizza i criteri premiali offerti. Quel file andrà firmato digitalmente e caricato nella busta di offerta tecnica, unitamente alle prove documentali richieste.

Pertanto, nessuna relazione e nessun limite di pagine: solo offerta tecnica tabellare/quantitativa a Sistema e relativa comprova documentale.

Richiesta n.13:

In riferimento all'Offerta Tecnica e ai punteggi assegnati ai punti B1 e B2, considerando che le due voci dovrebbero considerarsi alternative e non complementari, ammesso che la Società partecipante sia in possesso della Certificazione ISO 45001 di cui al punto B1, si richiede cosa si debba dimostrare di possedere per ottenere anche i punti dedicati al punto B1. Grazie

Chiarimento n.13:

Spett.le Operatore,

la comprova del possesso del requisito di cui al punto B2 della Tabella di cui a pagina 32 del Capitolato d'oneri consiste nell'esibire alla Stazione Appaltante il possesso di un qualsiasi ulteriore sistema di gestione di sicurezza aziendale ULTERIORE (ovvero aggiuntivo rispetto alle certificazioni ISO45001 oppure OHSAS 18001 ove vigente) e che sia conforme alle Linee Guida UNI INAIL.

Ove non presente un ulteriore sistema aziendale di gestione della sicurezza, l'operatore potrà comprovare il possesso della ISO 45001 e conseguire il relativo punteggio del sub criterio B1.

Richiesta n.14:

con la presente si richiede chiarimento in merito all'attestazione SOA per la partecipazione alla gara. Nello specifico la nostra ditta possiede una SOA OG1 classe III Bis e una SOA OG11 classe I. È possibile partecipare subappaltando parte della categoria OG11 oppure è motivo di esclusione?

Chiarimento n.14:

Spett.le Operatore,

i requisiti di partecipazione sono fissati, per la gara in oggetto, in sede di Capitolato d'oneri di Appalto Specifico al punto n.7.

Le modalità di assolvimento e comprova, in particolare, dei requisiti di capacità tecnico-professionale (SOA) sono rimesse al concorrente che, liberamente, può ricorrere a tutti gli strumenti e agli istituti contemplati dal Codice dei Contratti Pubblici. Le categorie SOA indicate in Capitolato d'oneri, sono chiaramente tutte a qualificazione obbligatoria.

Richiesta n.15:

Buonasera, in riferimento ai criteri D1-D2-D3-D4 dell'offerta tecnica, si chiedono delucidazioni in merito alla destinazione funzionale degli edifici richiesti.

1) Inoltre, si richiede se possono essere dimostrati attraverso edifici esistenti non obbligatoriamente con destinazione funzionale: uffici

2) Inoltre, si chiede di esplicitare con qualche esempio la destinazione funzionale terziaria

Chiarimento n.15:

Spett.le Operatore,

si premette brevemente la distinzione ontologica tra la definizione di *requisiti di partecipazione* (fase partecipativa) e l'attribuzione dei punteggi *premiali* (fase competitiva).

La Stazione appaltante, in sede di redazione della lex specialis di gara, ha tutelato il coinvolgimento del più ampio numero di concorrenti alla gara mediante le previsioni di cui al punto 7.1.3 del Capitolato d'oneri di appalto specifico (requisiti speciali per i servizi di

ingegneria e architettura) laddove quali requisiti di capacità tecnico-professionale sono stati fissati "servizi analoghi" afferenti ad una pluralità di categorie e ID Opere (E12 - E12 - E20 - S.03 - S.04 - IA01 - IA-02 - IA03 - IA04).

L'attribuzione dei punteggi premiali, invece, va vista come fase di gara in cui, una volta qualificatisi, gli operatori esprimono il loro livello di qualità complessiva rispetto alle attese della Stazione Appaltante. Attese che non devono risultare chiaramente illogiche o palesemente lesive del mercato come da Giurisprudenza consolidata. Nel caso di specie, quindi, la Stazione Appaltante ha inteso circoscrivere l'attribuzione dei punteggi "premiali" previsti dai criteri D1-D2-D3 e D4 all'ambito contrattuale specifico del presente accordo quadro, ovvero **a immobili aventi destinazione terziaria/uffici**. Tale previsione trova motivo proprio nel fatto che l'accordo quadro prevede la successiva erogazione delle prestazioni contrattuali in immobili aventi tale destinazione d'uso.

Nell'ambito della definizione della tabella dei punteggi premiali, tra l'altro, sono stati puntualmente indicate le modalità di comprova per i detti requisiti premiali dei punti D1-D2-D3-D4 ed è stata declinata più volte la caratterizzazione di terziario, ascrivendola a: uffici, sedi amministrative.

Richiesta n.16:

Salve, siamo a richiede se è possibile, in caso di RTI / ATI di n. 2 aziende, da parte della mandataria fare anche un SUBAPPALTO di alcune opere. E' possibile? In tal caso andremo a compilare sia la modulistica delle RTI che quella del Subappalto?

Chiarimento n.16:

Spett.le Operatore,

il concorrente è libero di partecipare nelle forme e modalità previste dal bando istitutivo SDAPA e, chiaramente, ricorrendo a tutti gli istituti previsti dal Codice dei contratti pubblici. In ragione delle modalità di partecipazione scelte, chiaramente il concorrente dovrà trasmettere l'offerta adeguatamente corredata da tutta la documentazione prevista da Capitolato d'oneri d'appalto specifico.

Richiesta n.17:

Per la parte tecnica il nostro gruppo di lavoro è composto da professionisti specializzati in diverse competenze. E' necessario formare una RTI oppure possiamo semplicemente indicare i professionisti prescelti, ognuno per loro competenza?

Chiarimento n.17:

Spett.le Operatore,

Si rappresenta preliminarmente a Codesto Operatore che per la partecipazione alla procedura presente operano le previsioni di cui al bando istitutivo SDAPA LAVORI DI MANUTENZIONE e alle connesse disposizioni di cui al punto 6.1.2, 6.5 e 7.3 del Capitolato d'oneri generale (non quello del presente Appalto Specifico, ma del Bando istitutivo SDAPA generale).

Nel caso del presente Appalto Specifico, trattasi di affidamento "congiunto" di lavori e progettazione e, pertanto, l' "operatore economico" ricercato (pur nella sua pluralità soggettiva costituita da IMPRESA e PROGETTISTI) resta un unico "contraente". Il sistema SDAPA, infatti, in caso di attivazione di più categorie merceologiche (la n.1 e la n.3 nel nostro caso), provvede ad invitare comunque TUTTI gli operatori abilitatisi nelle rispettive categorie.

Il Bando istitutivo stesso **non** consente la contrattualizzazione dei soli *servizi di progettazione* o dei soli *lavori* ma contempla come possibilità di partecipazione il *raggruppamento temporaneo* tra impresa abilitatasi al SDA nella categoria n.1 (OG1 e OG11 nel caso specifico) e operatori abilitatisi nella categoria n.3 dello SDA relativa ai servizi professionali.

Gli operatori economici costituenti l'RTI (ove si opti per tale ipotesi) devono essere necessariamente stati **invitati/abilitati e iscritti** alla presente procedura di Appalto Specifico, stanti le previsioni generali del Bando istitutivo SDAPA stesso.

L'operatore economico, invece, che opera principalmente come impresa di esecuzione lavori ma che si è contestualmente abilitato, per la SDAPA in parola, anche alla *categoria merceologica n.3 – Servizi professionali*, se non intende ricorrere ad un RTI con altri professionisti abilitati e anch'essi invitati allo SDAPA presente, dovrà da Codice **possedere in proprio anche le relative "SOA per progettazione"**, unico strumento che consentirebbe alla Stazione Appaltante di accertare l'effettiva capacità tecnico-professionale nell'ambito dei servizi di ingegneria richiesti. Restano immutate le ulteriori richieste circa il possesso dei requisiti specifici in capo alle varie figure professionali richieste dal capitolato d'oneri (geologo, progettista architettonico, professionista antincendio etc.).

Chiarimento n.18 di interesse generale

In relazione al DGUE si prega di seguire le seguenti istruzioni.

Scaricato e salvato il DGUE predisposto da questa Stazione Appaltante (in formato "XML"), è necessario accedere al sito internet della Commissione Europea all'indirizzo <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> ed effettuare le seguenti operazioni:

- selezionare la voce "Sono un Operatore Economico";
- scegliere la voce "Importare un DGUE" e caricare il documento - DGUE "ESPD REQUEST" in formato .xml precedentemente scaricato – cliccando il pulsante "Scegli file";
- selezionare la nazione in cui si trova la sede legale della società;
- cliccare il pulsante "Avanti";
- compilare il file con tutte le informazioni richieste;
- cliccare sul pulsante "Quadro generale" e, dopo aver controllato tutte le informazioni inserite, selezionare la voce "Scaricare nel formato";

- scaricare in entrambi i formati .xml e .pdf;
- scegliere l'estensione PDF, salvare e firmare, con firma digitale del legale rappresentante il file DGUE generato;
- inviare il file così ottenuto allegandolo alla documentazione richiesta nell'AS.

Non utilizzare, quindi, il servizio di acquistinretepa.it poiché il DGUE "madre" è stato elaborato col portale istituzionale messo a disposizione dal sito comunitario espd.eop.bg.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giovanni Leone